

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Titolo esecutivo europeo**

Titolo esecutivo europeo

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 805/2004

Informazioni generali

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Il regolamento si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Abolisce, in determinate condizioni, qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione necessaria sinora per le decisioni pronunciate in un altro Stato membro in assenza accertata di contestazione in ordine alla natura o all'entità del debito. Tali condizioni riguardano in particolare la notificazione di documenti in caso di sentenza in contumacia. La soppressione dell'exequatur consentirà ai creditori l'accesso a un'esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni in un altro Stato membro, senza coinvolgere i tribunali dello Stato membro di esecuzione in lunghe e onerose formalità.

Il regolamento prevede 6 moduli standard.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i [moduli](#).

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link correlati

[Titolo esecutivo europeo](#)

[Guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo](#)  (1110 Kb) 

SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.